REGOLAMENTO (CE) N. 1656/1999 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1999

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

(2) considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.
[2] GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 luglio 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi [1]	Valore forfettario all'importazione
0707 00 05	628	129,7
	999	129,7
0709 90 70	052	46,4
	999	46,4
0805 30 10	388	56,2
	524	52,4
	528	60,9
	999	56,5
0806 10 10	052	109,7
	220	92,0
	388	132,7
	400	232,1
	508	160,4
	512	44,9
	600	100,4
	624	130,4
	999	125,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	77,0
	400	65,6
	508	84,3
	512	66,4
	524	65,3
	528	42,0
	800	167,4
	804	85,6
	999	81,7
0808 20 50	052	116,0
	388	75,1
	512	78,6
	528	39,6
	804	75,8
	999	77,0
0809 10 00	052	129,1
	064	69,9
	999	99,5
0809 20 95	052	170,4
	400	211,3
	616	222,4
	999	201,4
0809 40 05	064	53,4
	624	188,6
	999	121,0

[1] Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».